www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Un quesito sul riutilizzo dei materiali edili da demolizione nel medesimo cantiere

Rispondono il Dott. Maurizio Santoloci e la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI 2009
INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Alla luce delle recenti modifiche apportate all'articolo 181 bis e 183 del TUA, un impresario che deve effettuare delle demolizioni su un edificio, può riutilizzare i materiali di risulta di queste demolizioni per il riempimento di una massicciata perimetrale alla stessa casa oggetto di parziale demolizione se
- dichiara nel progetto di volere utilizzare detto materiale (tutto) per la realizzazione della massicciata;
- certifica che il materiale non pregiudichi l'ambiente attraverso caratterizzazioni certificate dello stesso ai sensi di legge (vedasi terre e rocce da scavo di cui all'articolo 186)
- il materiale per essere riutilizzato non ha bisogno di alcuna elaborazione preliminare
- vi è un provento economico legato al risparmio per l'acquisto di materiale sicuramente idoneo quindi il suo valore potrebbe essere lo stesso di quello del materiale da acquistare? Ringrazio per l'aiuto alla soluzione di questo dubbio

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani): Il quesito rispecchia un equivoco di lettura e di interpretazione di fondo molto comune e diffuso, in base al quale si ritiene che la disciplina giuridica dei materiali edili da demolizione e delle terre e rocce da scavo sia sostanzialmente unica o quantomeno simile (e dunque i principi del T.U. ambientale valgano per l'uno e l'altro materiale).
In realtà non è affatto così, perchè le regole giuridiche sui materiali edili da demolizione sono del tutto diverse ed autonome da quelle delle terre e rocce da scavo.
L'equivoco nasce, verosimilmente, dato che nei cantieri edili si incontrano di fatto attività che contemporaneamente producono sia frantume da demolizione sia materiale da escavazione per fondamenta o sistemazioni; sempre di fatto, il materiale edile da demolizione viene poi mischiato con le terre e rocce da scavo ed accumulato misto nello stesso deposito e poi trasportato - sempre mischiato - dallo stesso camion. Da questa prassi, che è diffusa e storica, ma giuridicamente affatto regolare, deriva il presunto concetto che la disciplina normativa possa essere la medesima per i due materiali.
E' un pò quello che accade, per citare un altro esempio del "Codice così fan tutti", negli allevamenti zootecnici dove feci ed urine degli animali e paglia vengono mischiati per prassi di fatto e riversati in vasche uniche; con l'effetto che poi questo improprio miscuglio genera equivoci sulla esatta qualificazione giuridica di tale materiale che secondo alcuni è letame (peraltro "agricolo") e dunque esente dal T.U. ambientale, per altri è liquame e dunque soggetto alle regole della fertirrigazione e per altri è ancora qualcosa di diverso.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Tornando ai materiali edili da demolizione, anche la Cassazione si è già pronunciata sul punto nel senso che andiamo qui esponendo.[1]
Va - dunque - sottolineato che il citato art 186 T.U. ambientale non riguarda, appunto, i materiali da demolizione, ma le terre e rocce da scavo; e dunque non c'entra nulla con la disciplina dei frantumi di cantiere. Inoltre, il punto *c-bis)* dell'art. 185 medesimo T.U. recita che resta escluso dalla norma "*il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato*" (lettera aggiunta dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009). Come si vede l'oggetto di tale disciplina è sempre il "suolo" o altro "materiale allo stato naturale" e comunque "scavato"; non c'entrano nulla - dunque - le demolizioni ed i materiali derivanti da tali attività edilizie. Nè tantomeno si può richiamare il disposto del nuovo comma 7ter dell'art. 186 T.U. in esame che equipara al regime delle terre e rocce da scavo anche i residui derivanti dall'estrazione di marmi e pietre (come si vede, non materiali da demolizione).
Di conseguenza, il quesito (che pure corrisponde a diffusa credenza su prassi di fatto) parte da premesse errate in sede di qualificazione giuriudica dei materiali.

Pubblicato il 12 giugno 2009

---

[1] Dal volume **"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni…" - edizione 2009** di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/): " (…) Attenzione poi a non confondere il "materiale escavato" a cui si riferisce in modo preciso la presente disposizione (e, quindi, le terre e rocce da scavo) con i materiali da demolizione e costruzione, ai quali non fa assolutamente riferimento la nuova lettera c-bis dell'art. 185 D.Lgs. n. 152/06. A tal riguardo si rammenta come la stessa Corte di Cassazione abbia più volte messo in evidenza la distinzione che il legislatore ha voluto mantenere tra materiale da demolizione e costruzione e le terre e rocce da scavo: "*La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizioni di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n 156 del 2006, posto che continuano ad essere rifiuti quelli derivanti da attività di demolizione o costruzione (articolo 184 comma terzo lettera b), mentre sono escluse dalla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo alle condizioni dettate dal legislatore con l'articolo 186, condizioni che sono state analiticamente formulate al fine di recepire le indicazioni della Commissione europea contenute nelle varie procedure d'infrazione aperte contro l'Italia proprio per l'esclusione dalla categoria dei rifiuti delle terre e rocce da scavo. Pertanto gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n 152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento"* [Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 19 febbraio 2008, n. 7466.*].(…)".*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.